Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2014 promossa da:

MUTUATARIO

-attore-

Contro

BANCA

-convenuta-

Letti gli atti di causa; viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

osserva

L'attore, deducendo di aver stipulato un finanziamento con la convenuta estinto nell'ottobre 2004, ha dedotto che parte convenuta gli avesse applicato un tasso usurario in considerazione della sommatoria tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.

Si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione, la prescrizione del diritto e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.

Alla prima udienza è stata dichiarata la nullità della citazione.

Depositato l'atto integrativo, sono stati concessi i termini *ex* art. 183 c. 6 c.p.c..

Nell'udienza 184 c.p.c. la causa, ritenuta matura per la decisione è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta.

Ex Parte Creditoris

Il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni).

Come già correttamente osservato da ultimo anche da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013 (Rv. 627853) "*La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti*".

La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti con le note problematiche sollevate da ultimo dal Cass. SSUU n. 24418/2010 in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie.

Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria.

In relazione all'eventuale decorso del periodo decennale dalla estinzione del mutuo avvenuto ad ottobre 2004, va osservato che nessuno ha contestato la data di pagamento dell'ultima rata, che secondo il piano di ammortamento allegato dovrebbe essere avvenuta in data 30/10/2004.

La convenuta nella sua comparsa di costituzione ha dato atto che la domanda di mediazione le sia stata comunicata in data 29/10/2014.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 la comunicazione della domanda di mediazione produce i medesimi effetti della domanda giudiziale sicché quella comunicazione del 29/10/2014 ha interrotto la prescrizione.

La successiva azione giudiziale introdotta con la notifica avviata il 30/10/2014 e notificata a novembre 2014, è pertanto tempestiva anche se va ricordato che vertendosi in tema di effetti interruttivi sostanziali della prescrizione e non già processuali, risulta valido ed attuale il principio espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 (Rv. 637603) per cui "*La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario*".

La causa è invece infondata nel merito.

Dall'esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto (doc. 1 attoreo) si evince che il tasso corrispettivo del finanziamento è stato pattuito nella misura del 8,30%.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

USURA: la soglia di mora media va aumentata con un delta del 2,10%

Ex Parte Creditoris

Il tasso di mora fu pattuito nella misura del 14,38%.

Va in primo luogo osservato che, contrariamente a quanto ha dedotto l'attore, il suo non è un normale mutuo da far rientrare nella categoria "mutui" per verificare la soglia usura nel DM pubblicato nella gazzetta ufficiale del 02/04/1997 bensì un finanziamento alle imprese sicché il tasso di riferimento medio non è il 10,60% bensì quello dell'11,25%.

La soglia usuraria per i finanziamenti alle imprese riportata nel DM 02/04/1997 applicabile al rapporto stipulato il 30/04/1997, restituisce un valore soglia usura per il tasso corrispettivo del 16,875% (11,25 tasso medio * 1,5) mentre il tasso soglia mora usura è pari a 20,025% (11,25 + 2,1 * 1,5).
Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario *ab origine*.

La sola esplicitazione di tali valori desumibili dal citato DM dell'aprile 1997 sconfessano la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

Inoltre, **a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia** (pattuiti al 14,38% laddove la soglia era al 20,025%).

Anche l'attore, dopo la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, deve aver avuto consapevolezza dell'inesorabile rigetto a cui si avviava la sua causa introdotta su basi di fatto errate e non corrispondenti ai contratti sottoscritti, tanto che nella memoria integrativa hanno provato a indurre il Giudice a credere che i tassi fossero usurari esponendo una serie di spese che avrebbero inciso per un valore complessivo pari al 2,06250010% (doc. 6 memoria integrativa, del suo consulente dott. (*omissis)* presentato quale esperto di diritto bancario laureato alla Cattolica, in cui ha esposto una spesa, quella per il Mediatore Creditizio, allegando che quella spesa, ammontante ad euro 1.704,31, inciderebbe sul capitale dato a mutuo di euro 82.633,10, nella misura del 2,06250010%).

Ex Parte Creditoris

Sommando questa percentuale con i tassi pattuiti l'attore ritiene di poter dimostrare il superamento della soglia.

Tuttavia la precisazione porta effetti anche peggiori rispetto alla originaria impostazione poiché, se anche i valori esposti fossero corretti e non lo sono, la percentuale dello 2,06250010% sommato al tasso corrispettivo (8,30%) piuttosto che a quello di mora (14,38%) porta ad un valore ancora inesorabilmente inferiore alla soglia del 16,875% e 20,025%.

La predetta esplicitazione disvela la totale infondatezza della contestazione attorea.

Poiché però inizia a diffondersi nelle cause bancarie di tale tipologia la prassi di provare a raccogliere un po' di spese per trasformarle in una percentuale da sommare ai tassi pattuiti per provare a far sforare la soglia, va anche chiarito una volta per tutte a quale errore metodologico si espongono i calcoli del doc. 6 allegato nella memoria integrativa attorea.

In quel documento gli attori affermano che le spese del mediatore creditizio per complessivi euro 1.704,31, avrebbero comportato una serie di spese che inciderebbero per una percentuale del 2,06250010% sul mutuo di euro 82.633,10 per la durata di 14 rate semestrali (ovvero sette anni).

La deduzione potrebbe sembrare suggestiva e forse potrebbe convincere l'uomo della strada.

Un qualunque operatore del settore non può però fare a meno di osservare che la predetta percentuale viene calcolata dal consulente esperto di diritto bancario laureato alla Cattolica dott. (*omissis)* dimenticando che il mutuo a cui vengono applicate quelle spese esposte non ha una durata annuale bensì settennale perché per ottenere quella percentuale bisognerebbe che il mutuo da 82.633,10 euro fosse da rimborsare in 12 mesi e non in 84 più sei mesi di preammortamento.

Poiché però il mutuo ha durata settennale la reale incidenza di quelle spese, ammesso che siano state correttamente calcolate ed esposte, ha una incidenza non del 2,0625% bensì dello 0,29464%.

Questa semplice osservazione disvela la totale infondatezza di questo modo di procedere che si sta diffondendo in cause analoghe al fine di ottenere lo sforamento della soglia usura pur in assenza di alcun requisito fattuale.

Nella memoria integrativa e nelle successive memorie gli attori introducono un'altra nuova circostanza di fatto inammissibile: se gli attori invece di pagare le rate del finanziamento alle singole scadenze ma tutte con 29 giorni di ritardo, il tasso effettivo sarebbe stato del 20,473%.

La deduzione appare particolarmente infondata perché non si comprende come gli attori possano pensare, per dimostrare la usurarietà dei tassi concordati, che la banca attenda che l'attore paghi tutte le rate con 29 giorni di ritardo prima di invocare la risoluzione del rapporto.

In ogni caso quella deduzione è una ipotesi perché il mutuo non prevede la possibilità per gli attori di pagare tutte le rate con 29 giorni di ritardo così che anche solo perdere tempo e risorse per incaricare il dott(*omissis)*, che viene presentato come un esperto del settore bancario, che si spenda in calcoli di questo tipo appare un inutilmente oneroso fuor di luogo che serve solo a far meglio comprendere la manifesta infondatezza della impostazione della causa visto che per sostenere

Ex Parte Creditoris

l'usura del rapporto si deve arrivare a dedurre che la soglia sarebbe superata se un finanziamento fosse rimborsato sempre con 29 giorni di ritardo.

L'ultima deduzione che va affrontata è quella che fa parte attrice nella memoria integrativa dove ha dedotto che la teoria della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora non sarebbe una sua idea, bensì sarebbe stata così cristallizzata proprio nel contratto sottoscritto.

Il passo, che si ritrascrive, è il seguente: "*Peraltro dalla lettura dell'art. 2.8 del contratto (vedi pagina 17 dell'atto di citazione) si evince come la banca abbia provveduto a pattuire l'applicazione del tasso di mora "su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo" e dunque non solo sulla quota capitale. Se la banca avesse voluto pattuire l'applicazione del tasso di mora solo sulla quota capitale avrebbe dovuto prevederlo. Ma così non è stato fatto.*".

Non si può sapere se il riferimento sia ad un documento non prodotto in causa, perché nel contratto dimesso in atti quale doc. 1 attoreo il punto 2.8 del contratto si legge che: "*Resta espressamente convenuto che, qualora l'Impresa non provvedesse puntualmente secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i termini nello stesso previsti al rimborso del finanziamento e al totale pagamento alle rispettive scadenza delle rate o degli effetti a fronte di esse rilasciati si produrrà di pieno diritto a favore del Banco la maturazione degli interessi di mora al tasso nominale annuo pari al "Prime Rate" A.B.I. tempo per tempo vigente aumentato di 5 (cinque) punti percentuali, con decorrenza dal giorno dell'inadempimento a quello dell'effettivo pagamento da parte dell'impresa*".

Nel testo dell'art. 2.8 che si è ritrascritto manca proprio il passaggio citato nella memoria integrativa dell'attore sicché egli evidentemente deve fare riferimento ad un altro contratto o ad un'altra causa perché la pattuizione dell'applicazione degli interessi di mora "*su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo*", che in effetti spesso si trova quale forma di ritrasposizione dell'art. 3 della CICR del 2000, nel caso di specie manca sicché qualsiasi doglianza impostata su tale errata considerazione di fatto è un mero esercizio di scuola, certamente gradevole, ma processualmente inutile.

Sulla base di queste premesse fattuali la richiesta CTU era certamente inutile ed esplorativa.

Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;

Ex Parte Creditoris

2) Condanna parte attrice a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 4.835,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% *ex* DM 55/2014;
3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 28 giugno 2016.

Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola -

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

Ex Parte Creditoris

USURA: la soglia di mora media va aumentata con un delta del 2,10%